

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. ADOZIONE

Il Segretario Generale ricorda che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali", entrato in vigore il 1 gennaio 2004, ha stabilito una serie di adempimenti che anche le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura sono tenute ad attuare in quanto soggetti pubblici che effettuano il trattamento di dati personali, anche sensibili e giudiziari. L'art. 4 del Codice Privacy definisce il titolare del trattamento come "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza".

Nel caso della Camera di Commercio I.A.A. il titolare del trattamento è l'Ente camerale stesso nel suo complesso che opera e decide attraverso il proprio organo esecutivo, la Giunta, che agisce per gli adempimenti attraverso il proprio legale rappresentante, il Presidente.

Tra i trattamenti dei quali è titolare la Camera di Commercio I.A.A. di Prato rientra senz'altro anche quello effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza attivo nei locali camerale e negli spazi esterni ad essi adiacenti.

Trattandosi di un'attività che può avere impatti significativi sulla sfera personale dei soggetti ai quali le immagini si riferiscono, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con il Provvedimento dell'8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.

In considerazione della presenza di un impianto di questo genere nei locali camerale si è quindi ritenuto opportuno procedere alla stesura di uno specifico regolamento che disciplini le modalità, le condizioni ed i termini che regolano l'accesso alle immagini ed alle loro registrazioni ed individui i Responsabili del trattamento.

Il Segretario Generale ribadisce l'esigenza che i soggetti individuati quali Responsabili si attengano ai principi posti dal Codice della Privacy ed in particolare a quelli di necessità, pertinenza e non eccedenza, nonché alle prescrizioni previste dal Regolamento in approvazione.

Spetterà successivamente al Segretario Generale procedere alla nomina degli Incaricati del trattamento, eventualmente differenziando anche i diversi profili di accesso.

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.

RITENUTO opportuno procedere alla definizione di un regolamento disciplinante le modalità di funzionamento dell'impianto di videosorveglianza sotto il profilo della tutela della riservatezza;

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'Ente;


All'unanimità

DELIBERA

di adottare il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, che, allegato al presente provvedimento (all. A), ne costituisce parte integrante.


IL SEGRETARIO GENERALE

(Catia Baroncelli)



IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)





Allegato A

Deliberazione di Giunta n. 100/15 del 10.12.2015

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza
--

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catta Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Pagine 8 (compresa la copertina)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Trattamento dei dati personali

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 – Notificazione
- Art. 6 – Titolare
- Art. 7 – Responsabile
- Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 9 – Modalità di raccolta dei dati personali
- Art. 10 – Informativa
- Art. 11 – Diritti dell'interessato
- Art. 12 – Sicurezza dei dati
- Art. 13 – Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 14 – Limiti di utilizzabilità dei dati personali
- Art. 15 – Danni cagionati per effetto del trattamento

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 16 – Tutela
- Art. 17 – Norme di rinvio
- Art. 18 – Pubblicità del Regolamento

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nei locali della Camera di Commercio I.A.A. di Prato negli spazi esterni adiacenti e nell'Auditorium.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai provvedimenti in materia di videosorveglianza.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. Per "Codice della Privacy" il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
 - b. per "Garante" il l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
 - c. per "banca di dati" il complesso di dati personali detenuti presso la Camera di Commercio I.A.A. di Prato e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguarda prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata;
 - d. per "trattamento" tutte le operazioni o i complessi di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
 - e. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - f. per "titolare", il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - g. per "responsabile" la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - h. per "incaricato" la persona fisica autorizzata a compiere le operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - i. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - j. per "comunicazione" il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione;
 - k. per "diffusione" il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualsiasi forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - l. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - m. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante impianti di videosorveglianza attivati negli ambienti della Camera di Commercio di cui all'art.1, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza. Il sistema non è collegato ad altri sistemi né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni ed è supportato da apposito software ad accesso limitato e protetto da password. Presso la postazione del portiere, ubicata nei pressi dell'ingresso di Via del Romito 71 – lato Registro Imprese – e nel locale



- tecnico, ubicato nella zona archivi, denominato "Centro Stella" vengono visualizzate le immagini trasmesse da tutte le telecamere.
2. L'impianto di videosorveglianza è finalizzato:
 - a. al controllo di determinate aree;
 - b. a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'ente camerale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
 - c. a tutelare la sicurezza delle persone che accedono ai locali camerale.
 3. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese videoregistrate e che, in relazione ai luoghi di installazione di videocamere, interessano i soggetti che transiteranno nell'area interessata.
 4. L'impianto di videosorveglianza non è utilizzato né utilizzabile per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione camerale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro pubblici o privati.
 5. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
 6. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
 7. Poiché l'uso dei dati personali nell'ambito dell'attività di videosorveglianza viene effettuato da ente pubblico per lo svolgimento di funzioni istituzionali non necessita del consenso degli interessati.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento non è soggetto a notifica preventiva al Garante (art. 38 del Codice della Privacy) in quanto non vengono gestiti dati di cui all' art. 37 del medesimo Codice.

Art. 6 – Titolare

1. Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è, ai sensi dell'art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, la Camera di Commercio I.A.A. di Prato con sede in Via del Romito, 71.

Art. 7 – Responsabile

1. Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di dati personali, è il Segretario Generale che, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vice Segretario Generale Vicario.
2. Il Responsabile procede al trattamento attendendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.
3. Il Responsabile del trattamento dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica procedurale ed organizzativa per garantire che il trattamento avvenga secondo la legge e le misure di sicurezza e per impedire usi impropri dei dati.
4. Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
5. Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dalla Camera di Commercio I.A.A. ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
6. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento dei dati da parte di persone non autorizzate.
7. Il Responsabile custodisce la parola chiave per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza e la gestisce nel rispetto della "policy generale della sicurezza delle informazioni" adottata dall'ente.

Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Potranno essere individuati dal titolare o dal responsabile come incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e quindi autorizzati ad utilizzare gli

A



- impianti e/o a visionare le registrazioni, dietro richiesta motivata e scritta del Responsabile, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, ulteriori soggetti, appositamente formati, scelti tra il personale della Camera di Commercio I.A.A. ed il personale esterno addetto ai servizi di portierato e guardiana.
2. Gli incaricati devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
 3. Nello svolgimento dell'attività di tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, gli incaricati devono osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa avendo cura di evitare luoghi ad accesso privato e, se possibile, postazioni di lavoro.
 4. Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
 5. L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente per fini di tutela del patrimonio e di sicurezza delle persone. In nessun caso i dati trattati devono essere diffusi. Possono essere comunicati a terzi solo in caso di indagini giudiziarie o di polizia o in relazione all'esercizio dei diritti di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
 6. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, potrà comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 9 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
2. Il titolare del trattamento di dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti su disco fisso di un HDR collocato all'interno del locale tecnico denominato "Centro Stella". Le eventuali estrazioni di parte delle registrazioni potranno essere effettuate soltanto dalle postazioni del Responsabile e degli Incaricati e conservate sul relativo disco fisso per il tempo strettamente necessario per le finalità istituzionali.
4. Le immagini verranno conservate per un massimo di 72 ore successive alla registrazione sul server, fatto salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o dare seguito ad una richiesta formulata ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.
5. Il sistema verrà programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati, salvo per quanto previsto nel comma precedente.
6. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Art. 10 – Informativa

1. La Camera di Commercio I.A.A. di Prato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, provvede ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente in prossimità dei luoghi in cui sono posizionate le telecamere. La segnaletica utilizzata è quella riportata nell'Allegato n. 1) del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010, di seguito riportata a scopo esemplificativo.

A



2. L'informativa deve essere esposta e:
 - a. deve essere collocata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;
 - b. deve avere un formato ed un posizionamento chiaro e visibile;
 - c. può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione.

Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 11 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione del trattamento illecito.
2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla legge.
3. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile del trattamento attraverso il modulo di accesso formale, allegato al presente regolamento, consegnato a mano o mediante lettera, telefax o posta elettronica certificata. La risposta sarà inviata a cura del responsabile senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30, previa comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro siano di particolare complessità o se ricorra altro giustificato motivo.

Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI LIMITI ALL'UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 12 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.9.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il locale tecnico denominato "Centro Stella" a cui possono accedere, oltre al titolare del trattamento, il responsabile e gli incaricati, indicati ai precedenti artt. 6, 7 e 8 istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.
3. Previa presenza del Responsabile del trattamento o degli Incaricati è ammesso l'accesso al locale tecnico anche alle ditte autorizzate per eventuali interventi di manutenzione.
4. Il locale tecnico è sistematicamente chiuso a chiave ed ubicato in un'area non accessibile al pubblico ed allarmata.



5. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento sono dotati di password personalizzate e distinte per livelli di responsabilità.
6. I dati non sono comunicati ad altri soggetti, né sono oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Art.13 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali vengono distrutti.

Art.14 – Limiti all'utilizzabilità dei dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art.14 del Codice in materia di protezione di dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15 –Danni cagionati per effetto del trattamento

1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice sulla Privacy e dalla normativa in materia.

Art. 17 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla legge ai suoi provvedimenti di attuazione, ai provvedimenti del Garante ed ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 18 - Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento verrà inserito sul sito internet dell'ente camerale e sul portale intranet a disposizione di tutti i soggetti che ne abbiano interesse.

A



MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Al Responsabile del trattamento
dei dati videosorveglianza
della Camera di Commercio. I.A. A. di Prato

Il sottoscritto, identificato tramite il seguente documento di identità, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini che potrebbero aver registrato dati personali e sé afferenti, dietro pagamento di eventuali spese di riproduzione.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

- A. Luogo o possibili luoghi di ripresa
- B. Data di possibile ripresa
- C. Fascia oraria approssimativa di ripresa
- D. Abbigliamento al momento della ripresa
- E. Accessori (borse, ombrelli, animali al guinzaglio, altri oggetti)
- F. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)
- G. Attività svolta durante la ripresa

Recapito (o altro contatto telefonico) per eventuali approfondimenti.

Luogo e data

Firma